



# CITTA' DI MINTURNO

Medaglia d'Oro al Merito Civile DPR 3/8/1998

(Provincia di Latina)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 30.05.2017

## **REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO VOLONTARIO AMBIENTALE COMUNALE**

### 1. FINALITA

Il Comune di Minturno istituisce e coordina il Servizio di Volontariato Comunale di Difesa Ambientale e controllo, deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente nel territorio comunale.

### 2. VOLONTARIETA' DEL SERVIZIO

Il Servizio di Volontariato di Difesa Ambientale e controllo, deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti costituisce servizio volontario non retribuito e non da luogo ad alcun rapporto di lavoro.

L'organizzazione dello stesso è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi.

### 3. FIGURE COSTITUENTI IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO

Ferma restando la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni oggetto del presente regolamento, La vigilanza di cui all'art. 1, è affidata, altresì a ispettori ambientali volontari ed agenti giurati che ne abbiano facoltà al sensi della legislazione vigente.

Con decreto monocratico il Sindaco può abilitare all'accertamento delle violazioni di regolamenti ed ordinanze comunali altro personale dipendente dal Comune e, per specifiche materie, nei casi e con i limiti previsti dalla legge.

I soggetti di cui al commi 2 e 3 dovranno essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

### 4. DEFINIZIONE DI VOLONTARIO AMBIENTALE COMUNALE

Si definisce, al sensi del presente Regolamento, "Volontario Ambientale Comunale" la figura di volontario che espleta il servizio di vigilanza, controllo e accertamento delle sole infrazioni che

comportino l'irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa in violazione dei regolamenti comunali e ordinanze sindacali relative.

In via prioritaria, il volontario ambientale comunale, espleta sotto la direzione ed il coordinamento del Servizio Polizia Locale il servizio di vigilanza, controllo e accertamento delle infrazioni e provvede all'eventuale irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa, relativamente alle attività di deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente

Il servizio di volontariato è prestato esclusivamente nell'ambito del territorio comunale.

## 5. NOMINA A VOLONTARIO AMBIENTALE COMUNALE

Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente organizzatore del servizio e nel pieno rispetto delle autonomie locali, nomina i volontari ambientali comunali, con proprio decreto motivato, tra i candidati reputati idonei, specificamente per l'accertamento delle violazioni di regolamenti ed ordinanze comunali.

La idoneità dei candidati è acquisibile mediante la partecipazione al corso, di cui all'art. 10, oppure mediante idonea certificazione, rilasciata da Associazioni operanti nel settore ambientale ed iscritte all'apposito Albo regionale del volontariato, oppure mediante l'esibizione di valido decreto di guardia giurata volontaria rilasciato dalla Prefettura di Latina o dell'Amministrazione Provinciale. L'istruttoria delle domande è curata dal Servizio Polizia Locale.

Tale provvedimento ha durata annuale e può essere rinnovato, sospeso e revocato.

## 6. INCARICO DI VOLONTARIO AMBIENTALE COMUNALE

L'incarico di volontario ambientale comunale è attribuito con decreto del Sindaco con le modalità descritte nel precedente art. 5. Nel decreto sono indicati i contenuti della sfera operativa nell'ambito territoriale di competenza.

Il volontario ambientale comunale è ammesso all'esercizio delle funzioni dopo aver prestato giuramento innanzi al Sindaco.

Al volontario ambientale comunale viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento contenente le indicazioni relative all'incarico di volontario ambientale comunale ricoperto.

Il volontario ambientale comunale nell'espletamento del servizio porta con sé il tesserino di cui al comma precedente e dovrà indossare apposito indumento riportante l'indicazione del Comune e la qualifica ricoperta.

L'espletamento del servizio è di carattere volontario e gratuito, salvo eventuali contributi concessi dalla Regione o di altri Enti o di somme elargite a titolo di rimborso spese a carico del Comune.

## 7. DOVERI DEL VOLONTARIO AMBIENTALE

L'ispettore ambientale comunale nell'espletamento delle funzioni, deve:

- assicurare il servizio così come stabilito dal Comune tramite il coordinatore;
- svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località di cui all'eventuale ordine di servizio predisposto dal coordinatore;
- operare con prudenza, diligenza e perizia;
- compilare il rapporto di servizio ed i verbali che devono essere trasmessi entro 48 ore al comune;

- portare durante il servizio il distintivo e qualificarsi previa esibizione dei tesserini di riconoscimento rilasciati dal Sindaco;
- usare con cura e diligenza, mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione.

E' fatto assoluto divieto all'ispettore ambientale comunale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavoro o in difformità dagli ordini di servizio predisposti dal comune

## 8. SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO

Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Municipale - Carabinieri - Polizia Provinciale - Polizia di Stato - Guardia di Finanza ecc.), possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati dal volontario ambientale comunale.

Di tale segnalazioni si terra conto al fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dall'incarico.

Il sindaco, previa istruttoria da parte dell'ufficio competente, dispone la sospensione o la revoca dall'incarico con decreto monocratico.

## 9. COMPITI DEL VOLONTARIO AMBIENTALE

Il volontario ambientale comunale in sede di contestazione di leggi o ordinanze sindacali riguardanti la tutela ambientale redige gli atti previsti dalle vigenti disposizioni di Legge, comunicando gli atti entro 24 ore al Coordinatore.

Trovano applicazione tutte le vigenti norme in materia di depenalizzazione previste dalla Legge 689/81.

## 10. CORSO FORMATIVO ASPIRANTE VOLONTARIO AMBIENTALE

Il comune organizza corsi di formazione di base per tutti gli aspiranti ispettori ambientali comunali.

Il corso di formazione viene offerto in forma gratuita dal Comune che metterà a disposizione materiale logistico e tecnico per tutta la durata del corso.

Il corso di formazione, della durata di ore 20, sarà tenuto dai responsabili apicali dei Settori interessati alla tematica ambientale e anche da altri esperti individuati dal Sindaco.

## 11. PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Per le violazioni amministrative trova applicazione la normativa prevista dalla Legge 24.11.1981, n. 689. L'iter amministrativo è di appartenenza del Servizio Polizia Locale.

## 12. COMPITI DEL COMUNE

Il comune quale Ente organizzatore del servizio provvede con propri mezzi finanziari e anche con i mezzi finanziari eventualmente assegnati dalla Regione, al corretto funzionamento del servizio ed in particolare:

- Provvede all'assicurazione contro gli infortuni degli volontari ambientali comunali;

- Nomina il coordinatore che predispone programmi di lavoro, eventualmente anche con la redazione di ordini di servizio e di turno, indicando la zona di competenza, le modalità e la durata del servizio;
- Riceve i rapporti di servizio e i verbali relativi alle trasgressioni curandone il relativo iter procedurale previsto dalla Legge.

### 13. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento verrà pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio de Comune ed entrerà in vigore con l'esecutività della delibera di appartenenza.